



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. nº vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della sosta autobus in via Pepe

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 in occasione dell'apertura del Museo del Novecento in via Poerio lo Studio Polyminia ha comunicato l'intenzione di disincentivare il raggiungimento del polo museale con veicoli privati, predisponendo una campagna informativa di ampio raggio che evidenzi l'accessibilità al polo museale con mezzi di trasporto alternativi all'autovettura;

Considerato che:

- tra le modalità di trasporto proposte è prevista anche quella con autobus, che tuttavia non trova spazi dedicati nelle immediate vicinanze del polo museale;
- data la scarsità di aree di sosta, la Società Polymnia ha chiesto al Comune di Venezia di verificare la possibilità di identificare un'area vicina alla struttura museale sulla quale poter far sostare per le sole operazioni di carico e scarico i bus che trasportano utenti diretti all'M9;

Riconosciuto che le aree di sosta per autobus presenti nelle immediate vicinanze si collocano in Piazza XXVII Ottobre, via Pepe e via Carducci;

Verificato che:

- la fermata autobus sita in via Carducci risulta particolarmente utilizzata per la sua centralità e per la presenza di più linee di trasporto pubblico, anche con destinazione extraurbana;
- la Società ACTV S.p.A. ha espresso parere non positivo, per tipologia di servizi effettuati, alla condivisione degli stalli di sosta esistente in via Pepe o in Piazza XXVII Ottobre;

Riconosciuto opportuno da parte dell'Amministrazione, anche per ragioni di sostenibilità ambientale, supportare la richiesta del Museo M9, identificando uno stallo di sosta per autobus in via Pepe, lato sud, all'altezza del civico n° 10 in sostituzione di tre stalli di sosta a pagamento ed in prosecuzione degli esistenti stalli per autobus;

Visto:

- la nota inviata dal Settore Mobilità e Trasporti prot. n. 436106 del 12/09/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";



ORDINA

identificare e segnalare in via Pepe, lato sud, all'altezza del civico n° 10 uno stallo di sosta per autobus in sostituzione di tre stalli di sosta a pagamento. La sosta è consentita solo per operazioni di carico e scarico ed è vietata la sosta non operativa.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal momento dell'apposizione della segnaletica stradale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura della Direzione LLPP in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285/92).

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre 17 luglio 2018

IL DIRIGENTE

arch. Loris Sartori
(* atto firmato digitalmente)

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-